

ALLEGATO A

(al VERBALE ASSEMBLEA dei SOCI STRAORDINARIA SOCI L.F.I. S.p.a. 11.09.2015)

S T A T U T O

Articolo 1

Denominazione

E' costituita una società per azioni denominata **"LA FERROVIARIA ITALIANA - Società per Azioni** in sigla **"L.F.I. S.p.A."**.

Articolo 2

Sede

- 1) La società ha sede nel Comune di Arezzo.
- 2) Lo spostamento della sede legale, l'istituzione di nuove sedi secondarie o la soppressione o lo spostamento di quelle esistenti nel territorio del Comune di Arezzo è di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì istituire, modificare o sopprimere, in Italia e all'estero, filiali, succursali, agenzie o altre unità locali comunque denominate.

Articolo 3

Oggetto

La società ha per oggetto:

- L'attività di concessione e la subconcessione di costruzioni e di esercizio di ferrovie o tramvie compresa la gestione, anche per conto di terzi, in concessione o in subconcessione, di strutture per il trasporto ferroviario e/o tranviario di persone e/o cose;
- L'attività in concessione o subconcessione di linee automobilistiche urbane od extraurbane, anche sostitutive del trasporto ferroviario;
- L'attività, anche tramite terzi, di trasporto di cose o persone;

- L'attività di prestazioni di servizi affini, connessi attinenti direttamente o indirettamente alle attività di trasporto di persone o cose, di esercizio di ferrovie e tranvia
- La gestione, conservazione e la valorizzazione in generale del proprio patrimonio immobiliare compresa la progettazione e realizzazione degli interventi di ristrutturazione e di manutenzione, sia ordinaria sia straordinaria.
- La gestione e valorizzazione delle proprie partecipazioni

La società potrà svolgere l'attività di coordinamento tecnico-finanziario ed amministrativo delle società, enti, imprese, consorzi ed associazioni nelle quali partecipa o è interessata direttamente od indirettamente anche tramite proprie partecipate.

La società potrà erogare finanziamenti a società, enti, imprese, consorzi ed associazioni nelle quali partecipa o è interessata direttamente od indirettamente anche tramite proprie partecipate.

La società potrà concedere fidejussioni, prestare avalli od ogni altra garanzia in genere, anche su beni societari, ma solo a favore di società controllate o collegate, così come definite ai sensi dell'articolo 2359 comma 1° n. 1 e 3° comma del Codice Civile.

La società potrà compiere comunque tutte le operazioni finanziarie, mobiliari, immobiliari necessarie od utili, strumentali o connesse, per il raggiungimento dei fini sociali compresa l'assunzione di partecipazioni od interessenze in società, enti, imprese, consorzi o associazioni, aventi oggetto sociale affine, complementare o strategicamente utile.

Sono specificatamente escluse dall'attività sociale tutte le attività riservate ai sensi della Legge 1/91, Legge 197/91 e del D.Lgs. 385/93 e successive modificazioni e comunque ogni operazione finanziaria nei confronti del pubblico.

Articolo 4

Durata

La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2025. Alla scadenza potrà essere prorogata.

Articolo 5

Domicilio

1) Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società è quello che risulta dal libro dei soci e può anche essere costituito da un indirizzo di posta elettronica certificata qualora espressamente risultante dall'atto costitutivo ovvero da quello con il quale il soggetto interessato acquista la qualifica di socio, se l'atto è trasmesso, in questo caso, alla società, per raccomandata, con avviso di ricevimento, in plico separato, ovvero tramite posta elettronica certificata all'indirizzo pec della stessa.

2) L'efficacia dell'indirizzo di posta elettronica certificata decorrerà dal giorno successivo a quello di ricevimento della comunicazione, da parte della società.

Articolo 6

Capitale e azioni

1) Il capitale sociale è di Euro 3.163.752,00

(tremilionicentosessantatremilasettecentocinquantadue virgola zero zero) ed è

diviso in numero 527.292 (cinquecentoventisettemiladuecentonovantadue) azioni del valore nominale di Euro 6,00 (sei virgola zero zero) ciascuna.

2) Il suddetto capitale è diviso in due categorie di azioni e più esattamente: n. 368.794 (trecentosessantottomilasettecentonovantaquattro) azioni di categoria "A" - del valore nominale unitario di Euro 6,00 (sei virgola zero zero), - riservate agli azionisti: Enti Pubblici Territoriali; n. 158.498 (centocinquantottomilaquattrocentonovantotto) azioni di categoria "B" - del valore nominale unitario di Euro 6,00 (sei virgola zero zero) riservate ad ogni altro tipo di socio.

3) Entrambe le due categorie sono costituite da azioni nominative e sono rappresentate da titoli o certificati azionari.

4) Le azioni facenti parti della categoria "A" non possono mai, per nessun motivo, causa e/o ragione, compresa quella dell'esercizio di eventuali diritti di opzione o prelazione, rappresentare meno del 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

5) In considerazione del Territorio in cui la società svolge la propria attività di trasporto, gli Enti Pubblici Territoriali soci possono essere solo gli Enti Locali (Regione, Provincie e Comuni), della Regione Toscana o delle Regioni con essa confinanti.

6) Sia le azioni della categoria "A" come le azioni della categoria "B" sono indivisibili e conferiscono agli azionisti eguali diritti.

7) Ogni azione, sia essa facente parte della categoria "A" come della categoria "B" dà diritto ad un voto.

8) Nel caso di comproprietà di una azione si applica il disposto dell'articolo 2347 del Codice Civile.

Articolo 7

Trasferimento delle azioni

- 1) Le azioni di categoria "A" e categoria "B" sono trasferibili alle condizioni di seguito indicate al fine di tutelare gli interessi della società, l'omogeneità della compagine sociale, la coesione dei soci e l'equilibrio tra gli stessi. Per "trasferimento" si intende qualsiasi trasferimento tra vivi, sia a titolo oneroso che gratuito, ed a causa di morte, di azioni o diritti di opzione o warrants. Di conseguenza, ai fini del presente articolo la parola "azioni", si deve leggere come "azioni, diritti di opzione o warrants.
- 2) Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" si intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e, quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, ma non esaustivo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario e donazione.
- 3) In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno le azioni versando all'offerente/cedente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, dall'Arbitro previsto all'articolo 38 che, in questo caso, assumerà le vesti di Arbitratore.
- 4) L'intestazione a società fiduciaria o la re-intestazione, da parte della stessa, previa esibizione del mandato fiduciario, agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto previsto nel presente articolo.
- 5) Per "trasferimento a causa di morte" si intende la successione legittima o testamentaria, a titolo universale o particolare, a persona fisica.

- 6) Il trasferimento da un socio - Ente Pubblico Territoriale - di tutte o parte delle azioni di cui è titolare, ad altro Ente Pubblico Territoriale già socio è libero.
- 7) Qualora, invece, un socio Ente Pubblico Territoriale - titolare di azioni della categoria "A"- voglia trasferire tutte o parte delle azioni possedute, a favore di altro Ente Pubblico Territoriale non socio, dovrà comunicare, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, in plico senza busta, ovvero mediante posta elettronica certificata, tale sua intenzione **alla Società**, nella persona **del** Presidente del Consiglio di Amministrazione, presso la sua sede legale ovvero presso l' indirizzo di posta elettronica certificata **della stessa**.
- 8) Nella comunicazione, a pena di nullità della stessa, dovrà essere tassativamente indicato: a) il numero delle azioni che si intendono cedere; b) l'ammontare del corrispettivo richiesto; c) i termini e le modalità di pagamento del corrispettivo con le eventuali garanzie; d) i dati identificativi del soggetto Ente Pubblico Territoriale a cui si intende trasferire le azioni; e) ogni altra indicazione ritenuta utile ai fini del trasferimento.
- 9) La comunicazione suddetta equivale a proposta ex art. 1336 del Codice Civile.
- 10) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento di detta comunicazione, dovrà informare, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, in plico senza busta, da inviarsi al domicilio risultante dal libro dei soci, ovvero mediante **posta** elettronica certificata all'indirizzo dichiarato, tutti gli altri soci Enti Pubblici Territoriali dell'intenzione di trasferimento manifestata dal socio.

- 11) Nella comunicazione dovranno essere riportate, a pena di nullità, tutte le informazioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), del capoverso di cui sopra.
- 12) Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione effettuata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, gli altri soci - Enti Pubblici Territoriali - dovranno manifestare incondizionatamente, mediante raccomandata con avviso di ricevimento in plico senza busta ovvero mediante posta elettronica certificata, alla società, nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'indirizzo di posta elettronica di questa, la volontà di acquistare tutte o parte delle azioni poste in vendita.
- 13) La mancata manifestazione di volontà ad acquistare le azioni oggetto dell'offerta o parte di esse deve intendersi come rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione.
- 14) L'accettazione dell'offerta da parte dei soci Enti Pubblici Territoriali, per essere valida, dovrà riguardare la totalità delle azioni offerte, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente.
- 15) Nel caso di accettazione da parte di più soci Enti Pubblici Territoriali le azioni offerte in vendita verranno attribuite ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale sociale della società.
- 16) Qualora, pur comunicando di volere esercitare la prelazione, anche uno solo dei soci Enti Pubblici Territoriali dichiarerà, nella **sua** comunicazione, di ritenere eccessivo il corrispettivo, il Presidente del Consiglio di Amministrazione comunicherà, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, in plico senza busta, sia al socio Ente Pubblico Territoriale che intende

trasferire le azioni ed a quello che ha sollevato l'eccezione sul corrispettivo e agli altri soci che hanno esercitato la prelazione, tale accadimento.

17) Nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, il socio che intende trasferire e quello che ha sollevato l'eccezione sul corrispettivo, determineranno di comune accordo il nuovo prezzo.

18) In caso di mancato accordo le parti rimetteranno la sua determinazione all'Arbitro, che in questo caso assumerà le funzioni di Arbitratore, di cui al successivo articolo 38.

19) Nell'effettuare la sua determinazione l'Arbitro dovrà tenere conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore corrente dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato, nonché del prezzo e delle condizioni offerte dal potenziale acquirente, ove egli appaia di buona fede, e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione ad un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società e di un decremento valutativo in caso di cessione, anche congiunta, di pacchetti di minoranza che complessivamente siano pari o inferiori al 20% (venti per cento) del capitale sociale. L'Arbitro/Arbitratore dovrà comunicare, entro e non oltre, trenta giorni dall'accettazione formale dell'incarico, mediante lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, la sua determinazione, al Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, al socio offerente ed a quello che ha sollevato l'eccezione sulla congruità del prezzo. Alla comunicazione dovrà

essere allegato l'elaborato, debitamente asseverato, con il quale ha determinato il corrispettivo.

20) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della società informerà, con raccomandata, con ricevuta di ritorno, in plico senza busta, ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dal libro dei soci, tutti gli altri soci che hanno esercitato il diritto di prelazione dell'avvenuta determinazione del prezzo. Con la stessa informativa il Presidente del Consiglio di Amministrazione indicherà anche il luogo ed il giorno ove verrà stipulato il contratto.

21) La stipula dovrà avvenire, comunque, nel termine massimo di trenta giorni dal ricevimento, da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione della comunicazione da parte dell'Arbitro/Arbitratore.

22) Il corrispettivo determinato dall'Arbitro/Arbitratore deve intendersi sostitutivo, a tutti gli effetti, di quello indicato nell'offerta, per la sola cessione tra l'Ente Pubblico Territoriale cedente e quello che ha sollevato l'eccezione. Per le vendite nei confronti degli altri soci Enti Pubblici Territoriali che hanno esercitato la prelazione, ma non hanno sollevato eccezioni sul prezzo, il corrispettivo sarà quello indicato dall'Ente Pubblico Territoriale nella comunicazione in cui ha manifestato l'intenzione di trasferire tutte o parte delle sue azioni.

23) I costi dell'Arbitro/Arbitratore saranno a carico del socio che ha eccepito la congruità del prezzo.

24) I costi per onorari professionali o notarili, per la stipula del contratto di vendita, sono a carico dei soci Enti Pubblici Territoriali acquirenti in misura proporzionale alle azioni acquisite.

25) Qualora i soci Enti Pubblici Territoriali non esercitino, nel termine di sessanta giorni, il diritto di prelazione su tutte le azioni che il socio Ente Pubblico Territoriale intende trasferire e non sussista, quindi, una valida accettazione della offerta, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della società potrà, entro e non oltre i dieci giorni dalla scadenza del termine dei sessanta giorni offrirle in prelazione, ai soci intestatari di azioni di categoria "B", purché il trasferimento delle stesse non implichi il venir meno della condizione prevista all'articolo 6 di questo statuto in base al quale le azioni di tipo "A" non possono mai rappresentare una percentuale inferiore al 51,00% (cinquantuno virgola zero zero per cento) del capitale sociale.

26) L'offerta dovrà avvenire mediante comunicazione avente le stesse caratteristiche, gli stessi contenuti e con le stesse modalità di quella previste per l'offerta effettuata nei confronti dei soci Enti Pubblici Territoriali e venuta meno.

27) I soci, intestatari di azioni di categoria "B" entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione dovranno manifestare incondizionatamente, con le stesse modalità di cui al precedente comma 12, la volontà di acquistare tutte o parte delle azioni. La mancata manifestazione di volontà deve intendersi come rinuncia all'esercizio di prelazione.

28) L'accettazione dell'offerta per essere valida, dovrà riguardare la totalità delle azioni offerte, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente.

29) Qualora, anche uno solo dei predetti soci, pur comunicando di volere esercitare la prelazione, dichiarerà nella stessa comunicazione, di ritenere

eccessivo il corrispettivo, si procederà con le stesse modalità, con gli stessi effetti e nel rispetto dei medesimi termini previsti per la medesima fattispecie come descritta nel caso di esercizio della prelazione da parte di Ente Pubblico Territoriale socio.

30) Qualora la prelazione non venga esercitata né dai soci titolari di azioni della categoria "A", né da quelli titolari di azioni della categoria "B", il socio, che ha manifestato l'intenzione di trasferire le azioni, sarà libero di farlo al soggetto ed alle condizioni indicate nella manifestazione di volontà a trasferire.

31) Il trasferimento da parte del socio dovrà avvenire, comunque, entro e non oltre 30 (trenta) giorni da quello di scadenza di tutti i termini sopra previsti per l'esercizio del diritto di prelazione da parte sia dei soci sia Enti Pubblici Territoriali che degli altri soci.

32) I costi dell'Arbitro/Arbitratore saranno a carico del socio che ha eccetto la congruità del prezzo.

33) I costi per onorari professionali o notarili, per la stipula del contratto di cessione sono a carico dei soci acquirenti in misura proporzionale alle azioni acquisite.

34) Decorsi i trenta giorni senza che sia avvenuto il trasferimento, il socio dovrà rinnovare la richiesta e l'offerta e quindi adottare nuovamente la procedura sopra descritta.

35) Il trasferimento di azioni facenti parte della categoria "B" ad altro socio già titolare di partecipazioni della stessa categoria ovvero a favore del proprio coniuge o dei discendenti del socio cedente è libero. Qualora invece, un socio intestatario di azioni di tipo "B", intenda trasferire, tutte o parte

delle sue azioni a soggetto non socio, dovrà comunicare mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, in plico senza busta, tale sua intenzione alla società nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Nella comunicazione, a pena di nullità dovranno essere tassativamente riportate le informazioni previste alle lettere a), b), c), d) ed e) come nel caso di cessione da parte di Ente Pubblico Territoriale ad altro Ente Pubblico Territoriale non socio. Conseguentemente verrà applicata, per l'esercizio del diritto di prelazione, la stessa procedura come regolamentata per questa ultima fattispecie, compresa quella dell'offerta ai soci Enti Pubblici Territoriali, qualora gli altri soci, intestatari di azioni di tipo "B", non esercitino la prelazione.

36) Qualora la prelazione non venga esercitata nè dai soci titolari di azioni "B" nè da quelli titolari di azioni "A", il socio che ha manifestato l'intenzione di trasferire le azioni, sarà libero di farlo al soggetto ed alle condizioni indicate nella manifestazione di volontà a trasferire.

37) Il trasferimento dovrà avvenire entro e non oltre trenta giorni da quello di scadenza di tutti i termini previsti per l'esercizio del diritto di prelazione da parte sia dei soci titolari di azioni di tipo "B" che dei soci Enti Pubblici Territoriali.

38) Decorsi i trenta giorni senza che sia avvenuto il trasferimento, il socio intestatario di azioni di tipo "B" che intende trasferire tutte o parte delle sue azioni dovrà rinnovare tutta la procedura sopra descritta.

39) La prelazione come regolamentata in questo articolo si applica anche nel caso di trasferimento della nuda proprietà e nel caso di vendita forzata delle

azioni derivante da un procedimento esecutivo. In questa ultima ipotesi il corrispettivo sarà il medesimo ottenuto all'esito dell'incanto.

40) In caso di trasferimento per causa di morte gli eredi legittimi subentreranno nella qualifica di socio.

41) Ai fini del rispetto dei termini previsti in questo articolo farà fede il giorno di consegna alle poste o di invio tramite posta elettronica certificata ovvero quello di ricevimento, sempre come risultante dai documenti postali ovvero dal documento attestante l'invio tramite posta elettronica certificata, quando questo costituisce termine iniziale.

42) Resta altresì precisato che in caso di trasferimento il cessionario subentra al cedente negli stessi diritti da lui vantati in riferimento anche ai particolari diritti relativi all'amministrazione.

Articolo 8

Strumenti finanziari

La società, con delibera da assumersi da parte dell'assemblea straordinaria con le maggioranze di cui all'articolo 18 del presente statuto, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

Articolo 9

Obbligazioni

1) La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili, nei limiti e con le modalità di legge.

- 2) L'emissione di prestiti obbligazionari, sia convertibili che non convertibili, è decisa dall'assemblea dei soci che delibererà con i quorum costitutivi e deliberativi previsti per le modifiche statutarie.
- 3) I titolari di obbligazioni debbono scegliere un rappresentante comune.
- 4) All'assemblea degli obbligazionisti si applicano le disposizioni degli articoli 2415 e 2416 del codice civile.

Articolo 10

Patrimoni destinati

- 1) La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447 bis e seguenti del codice civile.
- 2) La deliberazione costitutiva è adottata dall'assemblea straordinaria ai sensi dell'articolo 14 del presente statuto, con la maggioranza di cui all'articolo 18 del presente statuto.

Articolo 11

Finanziamenti

La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta del risparmio tra il pubblico.

Articolo 12

Recesso

- 1) Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti :a)la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società; b) la trasformazione della società; c) il trasferimento della sede

sociale all'estero; d) la revoca dello stato di liquidazione; e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso; f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione; g) l'introduzione, la modifica o la rimozione dei vincoli di prelazione alla circolazione dei titoli azionari; h) la soppressione o la modifica della clausola compromissoria di cui al successivo articolo 38; i) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste in questo articolo.

2) Gli amministratori dovranno comunicare, mediante lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, in plico senza busta, ovvero mediante posta elettronica certificata, a tutti i soci l'avvenuta iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera avente ad oggetto una delle materie indicate nelle lettere di cui al precedente paragrafo.

3) La proroga del termine non costituisce diritto per il recesso.

4) Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione alla società, nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, mediante lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, in plico senza busta ovvero mediante posta elettronica certificata.

5) La raccomandata ovvero la comunicazione effettuata tramite posta elettronica certificata deve essere inviata entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di quella relativa dell'avvenuta iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il recesso.

6) La comunicazione di recesso deve contenere l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e del tipo delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

- 7) Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo.
- 8) Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute, e se emesse, devono essere depositate presso la sede sociale.
- 9) Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.
- 10) Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.
- 11) Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del Collegio Sindacale e del Revisore Contabile ove istituito.
- 12) Per la determinazione del valore delle azioni del socio recedente si applicheranno i criteri ed i principi previsti all'articolo 7 ai quali deve attenersi l'Arbitro/Arbitratore per la determinazione del valore delle azioni in caso di esercizio del diritto di prelazione.
- 13) I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'assemblea.
- 14) Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione di valore di cui sopra e ottenerne copia a sue spese.
- 15) Qualora il socio che esercita il recesso, contestualmente alla dichiarazione di esercizio del recesso si opponga alla determinazione del valore da parte dell'organo amministrativo, il valore di liquidazione è determinato, entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione

ha sede la società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica l'articolo 1349, comma 1 codice civile.

16) Gli amministratori offrono in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci che possiedono le azioni dello stesso tipo in proporzione al numero delle azioni possedute.

17) Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto d'opzione spetta anche ai possessori di queste in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio e sempre con riferimento al tipo di azioni in cui le obbligazioni sono convertibili.

18) L'offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione, prevedendo un termine per l'esercizio del diritto d'opzione non inferiore a trenta giorni e non superiore a sessanta giorni dal deposito dell'offerta.

19) Del deposito dovrà essere data, entro sette giorni dal deposito nel Registro delle Imprese dell'offerta, comunicazione a tutti i soci intestatari delle azioni del medesimo tipo di quelle del socio recedente, mediante lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, in plico senza busta.

20) La stessa informazione, con le stesse modalità e con gli stessi termini, dovrà essere data anche ai soci intestatari delle azioni di tipo diverso di quelle del socio recedente.

21) Coloro che esercitano il diritto d'opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inoptate.

22) Qualora rimangano delle azioni inoptate dai soci che ne hanno diritto, queste potranno essere collocate presso i soci possessori dell'altro tipo di

azioni sempre rispettando la proporzione della loro partecipazione al capitale sociale purché abbiano dichiarato la loro disponibilità in tal senso e sempre nel rispetto del vincolo del 51% (cinquantuno per cento), previsto dall'articolo 6 del presente statuto.

23) In caso di mancato collocamento delle azioni del socio recedente, queste vengono rimborsate mediante acquisto della società utilizzando riserve disponibili.

24) Qualora non vi siano utili o riserve disponibili dovrà essere convocata l'Assemblea Straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della società.

25) Alla delibera della riduzione del capitale sociale si applicano le norme dell'articolo 2445 commi secondo, terzo e quarto codice civile.

26) Qualora l'opposizione, prevista dal quarto comma dell'articolo 2445 codice civile, sia accolta la società si scioglie.

Articolo 13

Competenze dell'assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto. In particolare, l'assemblea ordinaria delibera inderogabilmente sulla: a) approvazione del bilancio; b) nomina e revoca degli amministratori; c) la nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale; d) la nomina del soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti; e) la nomina del Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione che devono essere comunque scelti tra i Consiglieri nominati dagli azionisti intestatari delle azioni di tipo "A"; f) la determinazione del compenso degli amministratori, del Presidente del Consiglio e dei sindaci nei

limiti stabiliti dalla normativa vigente; l'azione di responsabilità degli amministratori e sindaci

E' richiesta l'approvazione dell'assemblea ordinaria per le seguenti operazioni di gestione:

1) trasferimento mediante vendita, permuta o conferimento di ramo/i aziendali quando il corrispettivo di trasferimento sia superiore ad Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero zero);

2) trasferimento mediante vendita, permuta o conferimento di beni immobili quando il corrispettivo di trasferimento sia superiore ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero);

3) trasferimento mediante vendita, permuta o conferimento di beni immateriali quando il corrispettivo di trasferimento sia superiore ad Euro 150.000,00 (centocinquantamila virgola zero zero), come peraltro è detto all'articolo 26 che segue.

Articolo 14

Competenze dell'assemblea straordinaria

Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- le modifiche dello statuto;
- la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- l'emissione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8 del presente statuto;
- l'emissione di prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili di cui all'articolo 9 del presente statuto;
- la costituzione di patrimoni destinati di cui all'articolo 10 del presente statuto;

- le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

Articolo 15

Convocazione dell'assemblea

- 1) L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze **o situazioni** relative alla struttura ed all'oggetto della società.
- 2) L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale purché in Italia-
- 3) In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal Collegio Sindacale, oppure mediante provvedimento del Tribunale, ove la società ha la propria sede sociale, su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.
- 4) L'avviso di convocazione deve indicare:
 - il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;
 - la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
 - la data e l'ora della seconda convocazione;
 - le materie all'ordine del giorno;
 - le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

La convocazione dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può avvenire mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale o con lettera raccomandata, telefax o messaggio di posta elettronica, comunicato ai soci almeno otto

giorni prima dell'adunanza, purchè sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento.

In questi ultimi casi la comunicazione dovrà avvenire all'indirizzo, al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica annotato nel libro soci.

Articolo 16

Assemblea totalitaria

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione ed alla votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Delle deliberazioni assunte dovrà comunque essere data tempestiva comunicazione ai competenti organi amministrativi e di controllo non presenti.

Articolo 17

Assemblea ordinaria

Determinazione dei quorum

- 1) L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza assoluta del capitale sociale. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentato dai soci partecipanti.
- 2) L'assemblea ordinaria, in prima convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale presente, mentre in seconda convocazione delibera con il voto favorevole di tanti soci che

rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato dai soci partecipanti all'assemblea ed aventi diritto al voto. Per gli argomenti ovvero per le operazioni di gestione di cui all'articolo 13 che precede, numeri 1,2,e 3 occorrerà sempre il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale e sempre che sugli stessi abbiano espresso parere favorevole tanti soci intestatari di azioni della categoria B, che rappresentino almeno il 25% (venticinque per cento) del capitale sociale. Non ottenendo il voto favorevole delle azioni di tipo B , nella percentuale del 25% (venticinque per cento) , la delibera non sarà valida.

3) Non sarà valida la delibera di rinuncia o transazione sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, se consta il voto contrario di almeno un quinto del capitale sociale.

4) La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avviene secondo la procedura di seguito illustrata sulla base di liste di candidati presentate dai soci.

5) I soci intestatari di azioni di tipo "A" e di tipo "B" presenteranno liste separate e distinte contenenti tanti candidati quanti sono i componenti del Consiglio da eleggere ed a loro riservati secondo quanto previsto al successivo articolo 29.

6) La presentazione delle liste deve avvenire in sede assembleare prima che si passi alla discussione dell'ordine del giorno e dovranno contenere la specifica dichiarazione dei candidati ad accettare la carica in caso di elezione e che nei loro confronti non sussiste nessuna delle clausole di ineleggibilità previste dalla legge.

- 7) Ogni lista per essere valida dovrà essere presentata da tanti soci che singolarmente o in comunione, rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale.
- 8) Ogni socio potrà concorrere alla presentazione di una sola lista.
- 9) Ogni lista dovrà contenere al massimo, tanti candidati quanti sono i componenti del Consiglio da eleggere secondo la categoria di azioni possedute dal socio presentatore.
- 10) Ad ogni candidato verrà attribuito un numero progressivo.
- 11) I candidati di una lista non possono essere candidati in un'altra lista.
- 12) I voti ottenuti da ciascuna lista sono divisi per il numero progressivo attribuito a ciascun candidato della lista medesima e di quozienti, calcolati tenendo conto anche dei millesimi, così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati della lista secondo l'ordine progressivo.
- 13) Tutti i candidati, suddivisi per categorie di liste, formano un'unica graduatoria decrescente per categorie di lista, e sono eletti, sempre per ogni categoria di lista, quelli che hanno ottenuto il quoziente più elevato.
- 14) Nel caso di parità del quoziente, per l'ultimo membro da eleggere per ogni tipo di lista, sarà eletto quello della lista, del corrispondente tipo, che ha ottenuto più voti, e, a parità di voti quello più anziano di età.
- 15) Qualora non vi sia presentazione di liste l'assemblea non potrà deliberare.
- 16) Qualora via sia unanimità sulle persone da nominare da parte dei soci intestatari sia delle azioni "A" che delle azioni "B", la procedura delle liste potrà essere evitata.

Articolo 18

Assemblea straordinaria

Determinazione dei quorum

1) L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale. In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

2) Tuttavia è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale per le delibere inerenti: a) il cambiamento dell'oggetto sociale; b) la trasformazione; c) lo scioglimento anticipato; d) la proroga della durata; e) la revoca dello stato di liquidazione; f) il trasferimento della sede sociale all'estero g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto h) l'introduzione, la modifica o la rimozione dei vincoli di prelazione alla circolazione dei titoli azionari; i) l'emissione di azioni privilegiate; j) l'eliminazione di uno o più casi di recesso; k) la modifica dello statuto in merito alle modalità di elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione; l) la modifica dello statuto in merito alle norme che prevedono le modalità di composizione del Consiglio di Amministrazione;

3) L'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

4) La deliberazione per essere considerata valida ed efficace, in tutte le ipotesi sopra codificate, indipendentemente dalle percentuali previste è necessario che abbia l'approvazione e quindi il parere favorevole di tanti soci intestatari di azioni di tipo "B" che rappresentino almeno il 25% (venticinque per cento) del capitale sociale.

5) Non ottenendo il voto favorevole delle azioni di tipo "B", nella percentuale predetta minima del 25% (venticinque per cento) la delibera non sarà considerata valida.

Articolo 19

Norme per il computo dei quorum

- 1) Nel computo del quorum costitutivo si considerano tutte le azioni.
- 2) Si considerano presenti i soci che al momento della verifica del quorum costitutivo siano identificati dal Presidente.
- 3) Le azioni proprie e le azioni possedute dalle società controllate sono computate ai fini del calcolo del quorum costitutivo e del quorum deliberativo, ma non possono esercitare il diritto di voto.
- 4) Le altre azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie all'approvazione della delibera.
- 5) La mancanza del quorum costitutivo rende impossibile lo svolgimento dell'assemblea.
- 6) Il quorum costitutivo è verificato all'inizio dell'assemblea.

Articolo 20

Legittimazione a partecipare alle assemblee ed a votare

I soci devono esibire i propri titoli (o certificati) al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare ed a votare in assemblea.

Articolo 21

Rappresentanza del socio in assemblea.

Le deleghe

1) I soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati. Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali.

2) Se il socio ha conferito la delega a un Ente Giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea. In alternativa l'Ente Giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega.

3) La stessa persona non può rappresentare più di 20 (venti) soci.

4) Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli Organi di Controllo o Amministrativo delle società controllate.

Articolo 22

Presidente e Segretario dell'assemblea

Verbalizzazione

1) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in sua assenza dal Vice Presidente ovvero in assenza di entrambi dalla persona designata dagli intervenuti.

2) L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

3) Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

4) Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

5) Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

6) Il verbale deve indicare: a) la data dell'assemblea; b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato; c) le modalità e i risultati delle votazioni; d) l'identità dei votanti, - anche in allegato - con la precisazione se abbiano votato a favore, contro o si siano astenuti; e) su espressa richiesta degli intervenuti la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Articolo 23

Procedimento assembleare svolgimento dei lavori

1) L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi,

formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.

2) Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

3) L'assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio, video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.

Articolo 24

Modalità di voto

Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.

Articolo 25

Annullamento delle deliberazioni assembleari

L'azione di annullamento delle delibere può essere proposta dai soci che non abbiano votato a favore della delibera assunta, quando possiedono anche congiuntamente, il cinque per cento del capitale sociale avente il diritto di voto con riferimento alla deliberazione impugnabile.

Articolo 26

Competenza e poteri dell'Organo Amministrativo

1) La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge o dal presente articolo.

2) Gli amministratori debbono richiedere la preventiva approvazione da parte della assemblea ordinaria delle operazioni di cui all'articolo 13 numeri 1-2-3 del presente statuto.

Articolo 27

Divieto di concorrenza

Gli amministratori non sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'art. 2390 del codice civile.

Articolo 28

Composizione dell'Organo Amministrativo

- 1) La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri.
- 2) I membri di nomina dei soci di categoria "A" non potranno comunque superare il numero di cinque.

Articolo 29

Nomina e sostituzione dell'Organo Amministrativo

- 1) I componenti del Consiglio di Amministrazione vengono eletti secondo le modalità di cui all'articolo 17 e ripartiti tra i soci intestatari delle azioni di tipo "A" e quelli intestatari delle azioni di tipo "B", in misura direttamente proporzionale al numero delle azioni possedute dalle due categorie di soci. Qualora la proporzione non consenta di determinare numeri interi si procederà ad arrotondare il numero ottenuto, tenendo conto dei centesimi, alla unità superiore se i centesimi siano superiori a 0,50 (zero virgola cinquanta), all'unità inferiore se i centesimi sono eguali o inferiori a 0,50 (zero virgola cinquanta). Se per effetto degli arrotondamenti ai soci intestatari di azioni del tipo "A" venissero attribuiti un numero di consiglieri che non costituissero la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, questi avranno comunque diritto ad un numero di consiglieri che costituisca la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

2) I consiglieri durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

3) Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con delibera approvata dal Collegio Sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. I sostituti dovranno essere scelti attingendo alle liste a cui apparteneva il consigliere decaduto, tenendo conto della graduatoria compilata al momento della nomina del decaduto. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea. Qualora venga meno, per qualsiasi motivo e/o ragione, la maggioranza dei consiglieri di amministrazione, il consiglio dovrà intendersi interamente decaduto. In tal caso, l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio è convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale.

4) Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'intero Consiglio deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Articolo 30

Presidente del Consiglio

di Amministrazione

1) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno

vengano fornite a tutti i consiglieri. In caso di impedimento del Presidente il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Vice Presidente.

2) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in caso di impedimento dal Vice Presidente, devono convocare, senza indugio il Consiglio quando ne facciano richiesta scritta anche un solo Consigliere, purché indichi nella richiesta gli argomenti di cui chiede la discussione.

3) Il Consiglio nomina tra i suoi membri un Amministratore Delegato al quale verranno attribuiti tutti i poteri di gestione ordinaria nonché quelli necessari per l'attuazione del piano di impresa.

4) L'Amministratore Delegato nell'ambito dei poteri delegati potrà rilasciare procure per singole operazioni od atti.

5) L'Amministratore Delegato dovrà essere scelto fra i Consiglieri nominati dagli azionisti intestatari di azioni di tipo "B"

6) L'Amministratore Delegato dovrà relazionare al Consiglio di Amministrazione, con le cadenze stabilite dall'art. 2381 C.C., sulle operazioni compiute nel semestre precedente.

7) Il Consiglio di Amministrazione potrà attribuire deleghe e rilasciare procure per il compimento di singole operazioni od atti.

8) Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale determinandone i poteri ed attribuendogli le relative deleghe.

9) Il Consiglio può nominare un Segretario anche al di fuori dei suoi componenti.

Articolo 31

Delibere del Consiglio di

Amministrazione

- 1) Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, purché in Italia, tutte le volte che sia ritenuto necessario dal suo Presidente, o in caso di suo impedimento dal Vice Presidente, dal Collegio Sindacale ed anche quando richiesto da un solo Consigliere come previsto all'articolo precedente.
- 2) Le adunanze del Consiglio potranno comunque svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio, video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.
- 3) La convocazione è fatta almeno sette giorni prima della riunione con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica **certificata**.
- 4) Nei casi di urgenza, la convocazione può essere fatta con un preavviso di ventiquattro ore con una delle modalità indicate al paragrafo precedente.
- 5) Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti.
- 6) Ai fini del quorum deliberativo i Consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi, non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza.
- 7) Indipendentemente dal voto favorevole della maggioranza dei consiglieri, è comunque indispensabile il voto favorevole di almeno uno dei consiglieri eletto nelle liste presentate dai soci intestatari di azioni del tipo "B", per le seguenti delibere: a) revoca delle deleghe all'Amministratore Delegato; b) assunzione di impegni finanziari e di spesa che superino il 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale di cui all'articolo 6 del presente statuto relativi a partecipazione a gare per l'appalto di servizi per trasporto pubblico, con

eccezione di quelle che saranno effettuate nella Regione Toscana; c) acquisizione di società e/o partecipazioni in società e/o consorzi; d) politiche degli investimenti.

8) Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal suo Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente o, in caso di impedimento di questo, dall'Amministratore Delegato. In caso di impedimento dei predetti soggetti la riunione sarà presieduta dalla persona indicata dai componenti presenti.

Articolo 32

Rappresentanza sociale

La rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice Presidente ed all'Amministratore Delegato.

Articolo 33

Remunerazione degli amministratori

1) Ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano il rimborso spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso determinati dall'assemblea all'atto della nomina

2) La remunerazione dell'Amministratore Delegato e degli amministratori investiti di particolari incarichi è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, nel rispetto dei limiti di legge.

Articolo 34

Collegio Sindacale

1) Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

- 2) In assenza dell'obbligo della redazione del bilancio consolidato, il Collegio Sindacale può svolgere, se in tal senso si pronuncia l'Assemblea al momento della loro nomina, in alternativa al revisore legale o alla società di revisione, anche la funzione di revisione legale dei conti.
- 3) L'assemblea elegge, con le stesse modalità di lista previste per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti.
- 4) Tutti i membri effettivi ed i membri supplenti devono essere iscritti al registro dei revisori di cui al D.Lgs. 27/1/92 n. 88 e comunque essere in possesso dei requisiti di legge.
- 5) Per tutta la durata del loro incarico i sindaci devono possedere i requisiti di cui all'art. 2399 del codice civile.
- 6) La perdita di tali requisiti determina l'immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.
- 7) I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
- 8) La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.
- 9) L'assemblea che procede alla nomina stabilisce anche i compensi dei componenti del Collegio Sindacale.

Articolo 35

Il Revisore Legale

- 1) Il revisore o la società incaricata del controllo legale dei conti svolge la sua attività, anche mediante scambi di informazioni con il Collegio Sindacale.

- 2) Verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- 3) Verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- 4) Esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.
- 5) L'assemblea, nel nominare il revisore, deve anche determinare il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico, che non può eccedere i tre esercizi sociali.
- 6) Il revisore legale o la società di revisione debbono possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti di cui all'art. 2409 quinquies del codice civile. In difetto essi sono ineleggibili e decadono di diritto. In caso di decadenza del revisore, gli amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'assemblea, per la nomina di un nuovo revisore.
- 7) I revisori cessano dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio del loro ultimo esercizio sociale e sono rieleggibili.

Articolo 36

Bilancio e utili

- 1) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
- 2) Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che

l'assemblea non delibere ulteriori accantonamenti a fondi di riserva straordinaria.

Articolo 37

Scioglimento e liquidazione

1) La società si scioglie per le cause previste dalla legge, e, pertanto: a) per il decorso del termine; b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro sessanta giorni, non delibere le opportune modifiche statutarie; c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea; d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'art. 2447 del codice civile; e) nell'ipotesi prevista dall'art. 2437 quater del codice civile; f) per deliberazione dell'assemblea; g) per le altre cause previste dalla legge.

2) La società si scioglie anche nel caso in cui le azioni di tipo "A" non rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale, a meno che, entro sessanta giorni, dal verificarsi di tale condizione, tale percentuale non venga ricostituita.

3) In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

4) L'assemblea straordinaria, se del caso convocata dall'Organo Amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando: a) il numero dei liquidatori; b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibile; c) a chi spetta la rappresentanza della società; d) i criteri in

base ai quali deve svolgersi la liquidazione; e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidatore.

Articolo 38

Clausola compromissoria

- 1) Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un Arbitro, nominato dal Presidente del Tribunale di Arezzo, a seguito di richiesta fatta dalla parte più diligente.
- 2) L'Arbitro dovrà decidere entro sessanta giorni dalla nomina. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'Arbitro vincoleranno le parti.
- 3) Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente.
- 4) Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.

F.to: Notaio Dott. Nadio Barbagli